



COMUNE DI OSTIANO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 30/04/2024

OGGETTO: REVISIONE REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE (LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111).

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/04/2024 alle ore 18:30.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 18:30 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
POSIO CANZIO	S	STORTI DIEGO	S	CAVALLARI SIMONE	S
SBARRA RICCARDO	S	GALLI MICHELE	S		
POSIO NICOLA	N	FEROLDI LIVIA	S		
NAVA RICCARDO	S	LANFRANCHI LEONARDO	N		
MANFREDI BARBARA	N	ZORZA MARTA	N		
BONARDI FABIO	S	GIRELLI LUCA	S		
<i>TOTALE Presenti 9</i>			<i>TOTALE Assenti 4</i>		

Assenti Giustificati i signori:

POSIO NICOLA; MANFREDI BARBARA; LANFRANCHI LEONARDO; ZORZA MARTA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GALLONE GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, DOTT. POSIO CANZIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

Il Sindaco illustra i contenuti della delibera legati alla recente riforma fiscale nazionale. Si modificano gli elementi di deflazione del contenzioso con rafforzamento del contraddittorio preventivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

PREMESSO che con Legge 9 agosto 2023, n. 111 è stata conferita al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale italiano, la quale agli artt. 4 e 17, comma 1 lettera b), reca i principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge n. 212/2000 e l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio;

DATO ATTO che in data 3 gennaio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, in attuazione della Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, con il quale si attua, pertanto, una profonda revisione dello Statuto del Contribuente, introducendo nuove disposizioni, destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali;

CONSIDERATO che l'art. 1 della Legge n. 212/2000, come risultante dalle modifiche recate dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 219/2023, detta i principi generali in materia, in particolare:

- il comma 1 prevede che le disposizioni recate dallo Statuto *“costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario”*;
- il comma 3 dispone che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla legge;
- il comma 3-bis disciplina gli obblighi di adeguamento delle amministrazioni distinguendo tra amministrazioni centrali ed enti territoriali con riferimento alle innovazioni di maggior impatto sui diritti dei contribuenti: la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria; la tutela dell'affidamento; il divieto di bis in idem; il principio di proporzionalità; l'autotutela. In base a tale distinzione, le amministrazioni statali *“osservano le disposizioni”* dello Statuto sulle materie citate, mentre le stesse disposizioni *“valgono come principi per le regioni e per gli enti locali, che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie”*;
- il comma 3-ter dispone che gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

RILEVATO che l'art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 219/2023 introduce nel corpo normativo delineato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000, l'art. 6-bis, che pone l'obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo tra enti preposti e contribuenti prima dell'emissione definitiva dell'atto di accertamento;

ATTESO che in data 21 febbraio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, anch'esso in attuazione della Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, con il quale sono state apportate plurime modificazioni all'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs. n. 218/1997;

DATO ATTO che le principali novità recate dalla novella legislativa nella sostanza sono riconducibili alla formale estensione dell'istituto deflattivo al "nuovo" contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, in particolare allo "schema dell'atto" prodromico all'emissione dell'atto tributario. L'art. 1, comma 2-bis, in tal senso, precisa che *"lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni"*;

RITENUTO che le modifiche al D.Lgs. n. 218/1997 ed all'istituto dell'accertamento con adesione non risultano immediatamente cogenti per gli Enti territoriali e devono essere necessariamente coordinate e rapportate all'autonomia nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle entrate, anche tributarie, in coerenza con quanto disposto dall'art. 50 della Legge n. 499/1997, secondo il quale *"Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili"*;

ATTESO, inoltre, che la Legge delega 9 agosto 2023, n. 111 agli artt. 4, comma 1, lettera h) e 19 comma 1, lettere da a) ad h) reca principi e criteri direttivi, rispettivamente, in materia di autotutela e di revisione della disciplina del contenzioso tributario, contenuta nel D.Lgs n. 546/1992;

DATO ATTO che l'art. 19 sopra citato, in particolare, ha individuato i seguenti principi e criteri direttivi:

- contenimento dei tempi di conclusione della controversia;
- potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria;
- semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo;
- rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
- impugnabilità delle ordinanze cautelari;
- rafforzamento agli istituti deflattivi del contenzioso;

CONSIDERATO che in data 3 gennaio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, in attuazione della Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, il quale introduce varie modifiche al D.Lgs. n. 546/1992 sul processo tributario; in particolare, viene richiamato anche il principio di delega relativo alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e vengono proposti principi e criteri per interventi di riforma del contenzioso tributario, incluso il potenziamento dell'autotutela per prevenire contenziosi giudiziali;

RILEVATO, in particolare, che l'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 abroga l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, rubricato *"Il reclamo e la mediazione"*, ai sensi del quale tale istituto era circoscritto agli atti impositivi del valore sino a 50.000 €;

DATO ATTO che può evidenziarsi, pertanto, un rafforzamento dell'istituto dell'autotutela e l'introduzione dell'obbligo del contraddittorio preventivo generalizzato prima dell'emissione dell'atto di accertamento, nonché il potenziamento dell'accertamento con adesione;

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.09.2020 è stato approvato il Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di una revisione del Regolamento sopra indicato, al fine di adeguare la normativa ivi contenuta con le nuove disposizioni introdotte;

VISTO lo schema di “Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso”, nel testo, costituito da n. 20 (venti) articoli, predisposto dagli uffici competenti e sottoposto all’esame di questo Consiglio (Allegato 1);

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole dell’organo di revisione economico- finanziaria, assunto al protocollo dell’Ente in data 23.04.2024 al n. 2561 (Allegato 2);

CON VOTI favorevoli n.7, contrari nessuno e astenuti n.2 (Girelli, Cavallari) espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti.

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il “Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso” (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che il suddetto Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
3. **DI DARE ATTO**, inoltre, che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul portale “Amministrazione trasparente” dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza nel provvedere,

Con voti favorevoli n.7, contrari nessuno e astenuti n.2 (Girelli, Cavallari) espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti.

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI OSTIANO
Provincia di Cremona



**REGOLAMENTO
SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI
DEL CONTENZIOSO**

(REVISIONE 2024)

Allegato 1) alla deliberazione C.C. n. 17 del 30.04.2024

IL SINDACO
f.to Dott. Posio Canzio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gallone Giuseppe

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione, nel Comune di Ostiano, di tutti gli strumenti previsti a livello normativo per disincentivare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti nei confronti degli atti impositivi emessi dall'Ente, con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario, nel rispetto della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e del D.Lgs.vo 219/2023.

Art. 2 – Funzionario Responsabile

1. Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività e l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla definizione dei rapporti con il contribuente, in sede di applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal presente regolamento.

TITOLO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 3 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente regolamento è confermato nel Comune di Ostiano l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli atti di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, che siano conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, ove comporti il soddisfacimento dell'intera obbligazione tributaria oggetto di accertamento, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette «di diritto» e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. Resta in ogni caso fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 5 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ma anche prima della sua notifica, ove il contribuente sia stato raggiunto da un avviso bonario finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune.

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.

2. La lettera-invito dovrà contenere:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- c) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- d) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base all'accertamento effettuato;
- e) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
- f) il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione;

3. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso dei profili di contestazione che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 7 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 6, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, ovvero alla presentazione di reclamo – mediazione nei confronti del Comune, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso o la presentazione di reclamo comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di deposito dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione/reclamo, sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire, che può essere anticipato anche telefonicamente.

Art. 8 – Comparizione del contribuente

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione

viene dato atto in apposito verbale redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro un termine congruo e compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

3. La mancata comparizione del contribuente, senza giustificato motivo, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 9 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare il verbale di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del servizio.

2. Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 10 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso.

2. È ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate, nel qual caso entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a fare pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.

4. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Art. 11 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 12 – Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalle singole normative sanzionatorie.

TITOLO II AUTOTUTELA

Art. 13 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 15, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Si applica il comma 3 dell'articolo 15.

TITOLO III RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 15 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

1. Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997.

2. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.

3. In ogni caso, in espressa deroga ad ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già accertata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

4. Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997.

5. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:

- a) in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;
- b) ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- d) ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;
- e) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- f) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

TITOLO IV INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 16 - Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.

2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.

3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.

6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. Competente a gestire la procedura di interpello è il Responsabile del tributo cui l'interpello afferisce. La risposta, scritta e motivata, è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

14. Il Responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.

15. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il Responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta Comunale la formulazione di un atto di indirizzo.

16. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

17. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

18. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che

l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.

19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

TITOLO V CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 17 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale

1. Le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, sono richiamate nelle disposizioni di cui all'art. 48, 48bis 1 e 48ter D.Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), come modificati ed introdotti dall'art. 9, lett. s) D.Lgs. 156/2015 e dalla Legge 31 agosto 2022 n. 130 e s.m.i.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 18 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, L. 212/2000, dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Gallone

COMUNE DI OSTIANO
PROVINCIA DI CREMONA (CR)

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO**

**“REVISIONE REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI
DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO IN
APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA
LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE
(LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111).”**

L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT. GIANCARLO VARRICCHIO

Verbale n. 13 del 22/04/2024

Il sottoscritto revisore dei conti del Comune di Ostiano (CR),

PREMESSO che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Legge n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

VISTI i documenti ricevuti dall'Ufficio Finanziario, in particolare:

- Bozza di regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso;
- Proposta di delibera consiliare avente ad oggetto " REVISIONE REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE (LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111).";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il regolamento di contabilità;

ESPERITA l'istruttoria di competenza, tendente in particolare a verificare la corrispondenza dei contenuti del regolamento al quadro normativo di riferimento;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Giancarlo Varricchio

COMUNE DI OSTIANO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 17

Del 30/04/2024

OGGETTO

REVISIONE REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE (LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111).

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 30/04/2024

Il Responsabile Di Servizio
F.to DOTT.SSA TAGLIETTI ELISA

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Visto di REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 comma 4, 153 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i e dell'art.7 del vigente Regolamento di Contabilità.

Data 30/04/2024

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to DOTT.SSA TAGLIETTI ELISA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT. POSIO CANZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GALLONE GIUSEPPE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La suesesa deliberazione:

Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano li

IL VICE SEGRETARIO

F.to DOTT. GALLONE GIUSEPPE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostiano li

IL Vice Segretario

Dott. Gallone Giuseppe

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano li

IL VICE SEGRETARIO

F.to DOTT. GALLONE GIUSEPPE